

REGOLAMENTO DEL MERCATO AGRICOLO DI CREMONA

(Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
del 20 novembre 2007)



“L'ortolano” di G. Arcimboldo – Museo Civico “Ala Ponzone” di Cremona

Indice

- Art. 1 – Istituzione del mercato agricolo di Cremona
- Art. 2 – Finalità del mercato
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Localizzazione, cadenza e organico
- Art. 5 – Prodotti ammessi
- Art. 6 – Soggetti ammessi a partecipare
- Art. 7 – Modalità di assegnazione dei posteggi
- Art. 8 – Concessione posteggio
- Art. 9 – Assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti
- Art. 10 – Migliorie
- Art. 11 – Subingresso
- Art. 12 - Orari
- Art. 13 – Attrezzature di vendita
- Art. 14 – Modalità di vendita
- Art. 15 – Prezzi
- Art. 16 – Obblighi degli operatori
- Art. 17 – Pulizia del suolo pubblico
- Art. 18 – Disposizioni igienico - sanitarie
- Art. 19 – Iniziative collaterali di promozione
- Art. 20 – Canoni e tributi
- Art. 21 – Vigilanza e sanzioni
- Art. 22 – Disposizioni transitorie
- Art. 23 – Entrata in vigore

Art. 1

Istituzione del mercato agricolo di Cremona

1. E' istituito un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 29 dicembre 2007.

2. Il mercato è gestito direttamente dal Comune, che, attraverso i competenti uffici, compie tutti gli adempimenti, i controlli e le azioni necessarie a garantirne il regolare svolgimento e a valorizzarne e tutelarne l'immagine.

3. Il presente regolamento, adottato a sensi dell'art. 4 comma 3 del succitato Decreto, e in conformità alle indicazioni fornite dalla Direzione Agricoltura della Regione Lombardia con circolare n. MI.2008.0025389 del 11.12.2008, regola le modalità di partecipazione al mercato e quelle di vendita ed è finalizzato alla valorizzazione della tipicità e della provenienza dei prodotti.

4. All'attività di vendita all'interno del mercato non si applica la disciplina sul commercio, ferma restando la necessità di rispettare le vigenti disposizioni in materia di esposizione dei prezzi, vendita a peso netto, strumenti di pesatura.

5. La partecipazione al mercato agricolo è subordinata al rispetto da parte delle aziende delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria, ambientale, di sicurezza alimentare, di sicurezza sui luoghi del lavoro, degli adempimenti in materia fiscale e contabile, nonché delle norme a tutela dei consumatori.

6. Ogni azienda partecipante al mercato assume la piena responsabilità dei prodotti posti in vendita e delle informazioni rese al pubblico.

Art. 2

Finalità del mercato

1. L'istituzione del mercato agricolo persegue le seguenti finalità:
 - soddisfare le esigenze dei consumatori, in ordine all'acquisto di prodotti agricoli locali che abbiano un legame diretto con il territorio di produzione;
 - favorire lo sviluppo locale, attraverso la valorizzazione delle risorse del territorio;
 - promuovere l'attività di vendita di imprese agricole operanti nell'ambito territoriale del mercato, che si impegnino a rispettare precisi requisiti di qualità e di trasparenza;
 - promuovere la conoscenza della cultura rurale e delle produzioni e tradizioni agricole locali;
 - tutelare la qualità della produzione agro-alimentare locale;
 - promuovere azioni d'informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
 - promuovere il valore della stagionalità dei prodotti locali, in quanto strettamente connessa alla salubrità degli alimenti, garantendo l'acquisto di merce fresca e di stagione;
 - consentire la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua provenienza dal territorio, favorendo la trasparenza delle indicazioni riguardanti le caratteristiche organolettiche, la qualità e genuinità dei prodotti, la stagionalità, la tipicità, il mantenimento della biodiversità, la sostenibilità e salubrità del processo produttivo;
 - favorire, attraverso la "filiera corta" e l'eliminazione dei vari intermediari, il

- contenimento del prezzo di vendita al dettaglio, con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore e di un risparmio per il consumatore;
- ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente che per la sicurezza stradale;
 - promuovere azioni di educazione alimentare e di orientamento ai consumi, affermando il valore culturale del cibo, inteso come espressione di identità e di storia;

Art. 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. imprenditore agricolo: quello previsto dall'art. 2135 del codice civile;
2. impresa agricola: l'impresa conduttrice un'azienda agricola avente la sede produttiva nell'ambito territoriale;
3. ambito territoriale: territorio amministrativo della Regione Lombardia e delle province di Parma e Piacenza;

Art. 4

Localizzazione, cadenza e organico

1. Il mercato agricolo di Cremona si svolge con cadenza settimanale, nel giorno di venerdì, nell'area dell'ex Foro Boario, individuata nella planimetria allegata al presente regolamento e sarà costituito da un numero massimo di 27 posteggi (o spazi espositivi).
2. L'esatta dislocazione dei posteggi all'interno dell'area mercatale e la loro dimensione saranno stabiliti dal responsabile del settore competente, sentite le associazioni di categoria, in relazione al numero degli operatori ammessi e alle esigenze legate alle tipologie dei prodotti e delle attrezzature, tenendo conto anche della necessità di allacciamento alla rete elettrica.
3. Compatibilmente con gli spazi disponibili, i posteggi dovranno avere dimensioni il più possibile omogenee tra loro e non superiori, comunque, a m. 10 x 5, ampliabili solo per eventuali automarket che, per la loro collocazione, necessitano di un'area maggiore.
4. Ogni imprenditore agricolo, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, potrà essere titolare di un solo posteggio.

Art. 5

Prodotti ammessi

1. Nel mercato possono essere posti in vendita prodotti agricoli rientranti nelle seguenti categorie merceologiche:
 - ortofruttili freschi, funghi;
 - ortofruttili trasformati (succhi di frutta e di verdura, confetture, marmellate, conserve di ortaggi e simili);
 - prodotti lattiero – caseari: latte fresco e derivati, ovvero formaggio fresco e stagionato, burro e yogurt;
 - carni e derivati;
 - salumi,
 - pane e prodotti da forno;

- vino, birra ed aceti;
- olio di oliva d'origine;
- uova;
- miele e altri prodotti derivati dall'apicoltura;
- erbe officinali, aromatiche e loro derivati;
- piante e fiori;
- farine;
- legna da ardere.

2.I prodotti posti in vendita devono provenire dall'azienda dell'imprenditore agricolo concessionario del posteggio o dall'azienda di soci imprenditori agricoli e possono essere ottenuti, anche a seguito di attività di manipolazione, conservazione, trasformazione o valorizzazione.

3.In deroga a quanto previsto al comma 2, le aziende agricole potranno, per esigenze legate all'interruzione della produzione per calamità naturali o per ragioni sanitarie, porre in vendita anche prodotti extra aziendali, per un massimo del 10% della capacità produttiva aziendale, a condizione che si tratti di prodotti acquistati da altre aziende agricole ubicate nell'ambito territoriale del mercato, esclusa ogni intermediazione commerciale, e che il ricorso alla vendita di prodotti extra aziendali abbia carattere limitato nel tempo, non strutturale, e riguardi le stesse tipologie di prodotto per le quali l'azienda ha presentato domanda di partecipazione al mercato e solo al fine, comunque, di assicurare la continuità del servizio al mercato. In tali casi, l'imprenditore agricolo dovrà indicare chiaramente la provenienza del prodotto con appositi cartelli ben leggibili, indicando denominazione e sede dell'azienda produttrice.

4.I prodotti posti in vendita devono provenire dall'ambito produttivo territoriale, essere tipici del territorio ed essere assolutamente stagionali sia che si tratti di prodotti freschi sia che si tratti di prodotti trasformati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici di origine prevalentemente aziendale, a sensi dell'art. 4, comma 5 del D.Lgs 18.5.2001 n. 228.

5.Le aziende titolari di posteggio, previa richiesta al Comune, possono vendere un solo prodotto di origine nazionale proveniente da un ambito produttivo extra territoriale. In questo caso dovrà essere dimostrato, con idonea documentazione, il titolo di godimento del fondo agricolo di produzione.

6.Nel caso di prodotti trasformati, gli ingredienti utilizzati per la preparazione dovranno essere prevalentemente di origine aziendale e tipici (in caso di prodotto complesso, la regola dell'origine degli ingredienti vale per l'ingrediente principale).

7.Qualora la produzione o la trasformazione non avvenga in azienda, si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione fiscale e sanitaria, l'origine aziendale della materia prima.

8.Per gli allevamenti apistici che praticano il nomadismo, previo accordo con l'amministrazione comunale, sarà possibile porre in vendita le tipologie di miele derivanti da colture extraprovinciali a condizione che la trasformazione avvenga in laboratori siti in provincia di Cremona.

9.I prodotti devono essere puliti e privi di residui.

10.E' fatto assoluto divieto di vendere, detenere per la vendita o esporre animali vivi.

11.Le aziende che pongono in vendita animali macellati o prodotti derivanti dall'allevamento (salumi, latte fresco e trasformato, uova, ecc.) dovranno dimostrare

attraverso il piano di autocontrollo ai sensi del decreto legislativo 155/97 (Haccp) e le specifiche leggi di settore, l'assenza di trattamenti ormonali agli animali, la perfetta salubrità e sanità del processo produttivo, l'assenza di farine animali nell'alimentazione degli animali.

12. Nell'organizzazione del mercato, si dovrà ricercare la più ampia rappresentatività di categorie merceologiche, ai fini di un giusto livello di assortimento; se necessario, il responsabile del settore competente potrà predeterminare un numero massimo di aziende ammesse per ogni tipologia di prodotto.

13. L'eventuale aggiunta di altri prodotti da parte di un operatore del mercato, oltre a quelli indicati nella domanda di ammissione, deve essere richiesta all'ufficio competente e da questo consentito.

14. Tutti i prodotti posti in vendita devono essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della normativa vigente per i singoli prodotti e devono riportare l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice, nonché del prezzo per unità di misura o di confezione con relativa pesatura.

Art. 6

Soggetti ammessi a partecipare

1. Possono essere ammessi a partecipare al mercato agricolo di Cremona gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, che rispettino le seguenti condizioni:

- a) abbiano la sede produttiva nell'ambito territoriale della Provincia di Cremona e delle altre province della Regione Lombardia, nonché delle province di Parma e Piacenza immediatamente confinanti con la Provincia di Cremona, con esclusione di ambiti territoriali diversi;
- b) vendano prodotti agricoli della propria azienda, o dell'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
- c) siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228;
- d) siano iscritti all'I.N.P.S., ai sensi delle leggi 26/10/1957, n° 1047, 9.1.1963 n. 9 e 2/8/1990 n. 233 e successive modifiche).

2. Costituisce titolo preferenziale l'iscrizione ai sensi della Legge Regione n. 7/2000 – D.G.R. n. 20732 del 16.2.2005 e D.Lgs n. 99 del 29.3.2004, e successive modifiche, come Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).

3. Non possono partecipare al mercato gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Art. 7

Modalità di assegnazione dei posteggi

1. L'assegnazione dei posteggi avviene tramite procedura di evidenza pubblica che inizia con la pubblicazione dell'avviso di disponibilità, termina con la pubblicazione della graduatoria e ha una durata massima di 90 giorni

2. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono partecipare al mercato agricolo devono inviare al Comune specifica richiesta, contenente:

- a. le proprie generalità;
- b. gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese;
- c. l'indicazione del luogo della sede produttiva dell'azienda;
- d. la tipologia dei prodotti che intendono porre in vendita;
- e. le dimensioni del posteggio richiesto;
- f. la garanzia che saranno messe in atto le azioni necessarie alla trasparenza dei prezzi e al riconoscimento dell'origine dei prodotti. In particolare, la garanzia che, per ogni prodotto, oltre alle indicazioni previste per legge, venga esposto un cartello leggibile riportante il prezzo per etto e/o per chilo, il prezzo per confezione di pesatura inferiore, l'indicazione della provenienza del prodotto (ragione sociale dell'azienda agricola, comune di produzione);
- g. l'eventuale previsione di modalità di organizzazione che favoriscano la tutela dell'ambiente (per esempio, l'utilizzo obbligatorio di sacchetti in materiale biodegradabile, la preferenza verso prodotti a basso impatto ambientale e di prossimità, ecc.);
- h. l'eventuale previsione di attività collaterali al mercato finalizzate all'educazione alimentare e a favorire la conoscenza e la sensibilità dei consumatori verso i prodotti del territorio e le modalità produttive;
- i. la garanzia che gli addetti alla vendita siano i titolari o i relativi familiari coadiuvanti, i soci o i dipendenti delle Aziende agricole partecipanti al mercato;
- j. l'impegno a porre in vendita prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dalla propria Azienda o dall'Azienda di soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;
- k. l'impegno a porre in vendita prodotti ottenuti nell'ambito territoriale del mercato;
- l. la specificazione del periodo in cui si intende partecipare al mercato, per i prodotti a carattere stagionale.

3. Nella domanda l'interessato dovrà autocertificare, con le modalità previste dalla vigente normativa, i seguenti requisiti:

1. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 10 della legge n. 575/1965 (Legge antimafia);
2. di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 6 comma 3 del presente regolamento;
3. l'eventuale possesso della qualifica regionale d'Imprenditore Agricolo Professionale, indicando gli estremi identificativi di rilascio della stessa;
4. eventuale possesso di certificazioni di qualità, corsi di formazione frequentati o altri titoli di priorità che si intendono far valere, indicando gli estremi identificativi;
5. estremi dell'eventuale presentazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione, della comunicazione ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs n. 228/2001 o di precedenti autorizzazioni amministrative e sanitarie possedute.

4. Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
- in caso di società autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 del comma 2 da parte di tutti i soggetti indicati dall'articolo 2 del D.P.R. 252/98

5. La presentazione della richiesta di partecipazione implica l'integrale accettazione delle condizioni contenute nel relativo bando e nel presente regolamento.

6. Qualora le richieste di partecipazione al mercato superino il numero dei posti disponibili, verrà redatta una graduatoria, dando la precedenza, in ordine decrescente, alle aziende:

- a) con maggior numero di presenze, anche occasionali, sul mercato, purché documentabili;
- b) con offerta di prodotti agricoli non presenti sul mercato
- c) con sede produttiva nel Comune di Cremona;
- d) con sede produttiva nella Provincia di Cremona;
- e) con sede produttiva nelle altre Province lombarde;
- f) con sede produttiva nelle Province di Parma e Piacenza

6. Le condizioni indicate nei punti precedenti costituiscono titoli preferenziali nel senso che quello che precede in elenco prevale, in via assoluta su tutti quelli che seguono.

In caso di ulteriore parità, verranno riconosciuti gli ulteriori criteri sotto riportati, ai quali sono attribuiti i seguenti punteggi:

Previsione di iniziative collaterali	punti 15
Possesso di certificazioni di qualità (DOP, IGP, DOC, DOCG, STG, IGT ecc)	punti 10 per ogni certificato/attestato
Iscrizione I.A.P.	punti 10
Partecipazione a corsi di formazione sulla vendita diretta e sulla sicurezza alimentare	punti 5
Iniziative per la tutela ambientale	punti 5

7. In caso di ulteriore parità la precedenza sarà data comunque agli imprenditori agricoli che non siano già concessionari di altri posteggi nei mercati ordinari cittadini; successivamente, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della richiesta.

8. I posteggi saranno assegnati fino ad esaurimento delle disponibilità.

9. Fatte salve eventuali esigenze di ordine sanitario o commerciale, gli operatori potranno scegliere il posteggio, in base all'ordine di graduatoria, garantendo la continuità dei posteggi del mercato.

10. Qualora si rendano successivamente vacanti dei posteggi, per rinuncia o cessazione del concessionario, gli stessi saranno assegnati attraverso un bando di evidenza pubblica.

11. Nel caso di produzioni a carattere stagionale, qualora l'operatore chieda di partecipare al mercato per un periodo di durata inferiore all'anno solare, il relativo posteggio potrà essere assegnato, nella restante parte dell'anno, ad altro operatore, individuato secondo i criteri previsti dal presente articolo.

Art. 8

Concessione del posteggio

1. Il Comune rilascia agli aventi diritto la concessione di posteggio nel mercato agricolo di Cremona.

2. La concessione ha la durata di due anni ed è rinnovabile.

3. Sarà possibile sospendere la partecipazione al mercato solo per le seguenti motivazioni:

- in caso di lutto o gravi impedimenti familiari;
- per malattia;
- per insufficienza della produzione per cui l'azienda ha presentato domanda di partecipazione.

4. L'operatore che intende cessare la partecipazione al mercato agricolo deve comunicarlo al Comune con un preavviso di almeno trenta giorni.

Art. 9

Assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti

1. Qualora, entro trenta minuti dall'inizio delle operazioni di vendita, non si sia ancora presentato il titolare di un posteggio, questo sarà assegnato per quel giorno ad un altro soggetto, a condizione che non sia concessionario di un altro posteggio nello stesso mercato, che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente provvedimento.

2. I concessionari di posteggi che non siano presenti all'ora stabilita o che arrivino in ritardo non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti, senza che possano chiedere la restituzione delle tasse e/o dei canoni pagati.

3. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti, comunemente detta "spunta", è effettuata direttamente dal personale della Polizia Municipale, sulla base di un'apposita graduatoria redatta in base al numero delle presenze, tenuta ed aggiornata a cura dei competenti Uffici comunali.

4. L'assegnatario del posteggio dovrà provvedere al preventivo pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico relativo alla superficie concessa e della tassa di smaltimento rifiuti, con le modalità e secondo le tariffe vigenti

Art. 10

Migliorie

1. L'operatore che, intenda ottenere l'ampliamento del proprio posteggio, deve farne richiesta scritta al settore competente, che la esaminerà secondo i seguenti criteri:

- a. nel caso l'ampliamento risulti possibile, la richiesta sarà accolta, modificando previamente, con apposito provvedimento dirigenziale, le dimensioni del posteggio e quindi adeguando la concessione del posteggio;
- b. nel caso l'ampliamento non risulti possibile, si verificherà la possibilità di concedere, in alternativa, il trasferimento in altro posteggio di idonee dimensioni, eventualmente vacante, purché non esistano altri operatori

interessati; in quest'ultimo caso, si seguiranno i criteri di priorità di cui al punto seguente;

- c. nel caso non siano disponibili posteggi vacanti di adeguate dimensioni, la richiesta sarà tenuta in evidenza ed inserita in apposita graduatoria, nella quale saranno iscritti, in ordine di anzianità di presenza, tutti gli operatori che abbiano fatto analoga richiesta, che concorreranno all'assegnazione di eventuali posteggi che si rendessero vacanti successivamente. In caso di parità si terrà conto, per l'assegnazione, dell'ordine cronologico di presentazione della domanda. La graduatoria rimarrà valida fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Tale termine dovrà essere opportunamente evidenziato agli operatori in graduatoria.

Art 11 Subingresso

1. A seguito di trasferimento dell'azienda agricola per atto fra vivi o a causa di morte, la concessione del posteggio è trasferita al subentrante, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, il quale conserva l'anzianità di presenza sul mercato maturata dal cedente, ai fini del riconoscimento del titolo di priorità, in caso di eventuali spostamenti del mercato o di concessione di migliorie.

2. Nell'atto di cessione d'azienda deve essere indicato il posteggio interessato, attraverso il relativo numero identificativo.

3. Il subentrante è comunque tenuto a comprovare l'effettivo trasferimento dell'azienda.

Art. 12 Orari

1. Il mercato agricolo si svolgerà, di norma, nella sola fascia mattutina.
2. Gli orari da osservare per l'attività di vendita, per l'accesso e lo sgombero dell'area, saranno stabiliti dal Sindaco.
3. In occasione di particolari festività e di manifestazioni promozionali, culturali o turistiche, e/o delle iniziative collaterali di cui al successivo art. 19, l'attività del mercato potrà essere prolungata anche nelle ore pomeridiane e serali.
4. Salvo giustificato motivo, le aziende partecipanti al mercato non potranno smontare la propria struttura o lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito.
5. Il mercato non si svolgerà in occasione delle seguenti festività, quando cadano di venerdì: 1° gennaio, 25 aprile, 1° maggio, Natale e Santo Stefano; in tali casi, il mercato, purché sia garantita la presenza di almeno il 90% degli operatori, potrà essere recuperato in altro giorno.
6. L'Amministrazione Comunale può inoltre disporre la sospensione del mercato, o la sua temporanea dislocazione in altra sede, in occasione di manifestazioni di grande richiamo, quando, per il numero di visitatori esterni, si renda necessario disporre dell'intera area.
7. La sospensione del mercato può essere anche disposta, per brevi periodi, quando, a causa della diminuzione o della mancanza della produzione agricola stagionale, non sia garantita la presenza di un sufficiente numero di operatori.

Art. 13

Attrezzature di vendita

1. Nell'ambito del mercato, sono ammesse le seguenti strutture di vendita:

- Banco con gazebo di colore giallo, verde o bianco;
- automarket o rimorchi attrezzati.

2. Le strutture dovranno essere idonee all'uso, decorose, pulite e il più possibile omogenee fra loro per forma e colore.

3. Il banco di vendita dovrà avere forma e dimensioni che consentano uno svolgimento ottimale delle operazioni di commercializzazione e la migliore esposizione del prodotto ed essere dotato di contenitori per la raccolta di rifiuti.

4. Ai fini del raggiungimento dell'omogeneità, il Comune potrà individuare un modello-tipo di struttura, a cui gli operatori dovranno uniformarsi e/o prescrivere l'uso di contenitori uniformi per l'esposizione dei prodotti.

5. E' consentita esclusivamente l'esposizione, all'interno dello spazio in concessione, di insegne, marchi e simboli sociali, nonché l'installazione di elementi a bandiera, con l'identificazione dell'azienda agricola e del nome del produttore, al solo scopo di informare i consumatori sulla provenienza dei prodotti, e purché il loro impatto visivo sia il più contenuto possibile.

6. Le spese per eventuali allacciamenti elettrici e relativi consumi sono interamente a carico degli operatori.

7. Gli automezzi potranno essere parcheggiati all'interno del posteggio in concessione.

Art. 14

Modalità di vendita

1. L'attività di vendita all'interno del mercato deve essere esercitata dal titolare dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società o cooperativa agricola, dai familiari coadiuvanti o dal personale dipendente regolarmente assunto da ciascuna azienda.

2. Ogni operatore dovrà esporre un cartello ben visibile con l'indicazione della denominazione dell'azienda agricola, del settore di appartenenza (ortofrutticolo, florovivaistico, lattiero caseario, zootecnico, ecc.) e della località da cui proviene.

3. Le imprese che applicano metodi di produzione biologica conformi alla regolamentazione comunitaria devono esporre l'attestazione di certificazione biologica rilasciata dall'organismo preposto al controllo.

4. In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare, con idonei strumenti comunicativi, i prodotti con marchi di qualità (DOP-IGP), i prodotti di agricoltura biologica, i vini DOC o DOCG, i prodotti DE-CO di Cremona ed eventuali specifici marchi aziendali di prodotto).

5. I prodotti offerti in vendita devono essere pesati a mezzo di strumenti di pesatura omologati e soggetti a revisione periodica; tali strumenti devono essere collocati frontalmente agli acquirenti, in modo che gli stessi possano controllare l'esattezza delle operazioni di pesatura.

Art. 15

Prezzi

1. Gli operatori sono tenuti ad esporre in modo chiaro e visibile il prezzo di vendita dei prodotti, fornendo anche sulle etichette, o con appositi cartelli, indicazioni in lingua italiana, che facilitino la comprensione da parte del consumatore delle caratteristiche del prodotto.

2. Il Comune potrà effettuare rilevazioni periodiche sul prezzo di vendita dei prodotti, al fine di verificare che il mercato risponda all'obiettivo di garantire un concreto risparmio economico ai consumatori.

3. Nell'ambito del monitoraggio di cui al comma precedente, il Comune potrà richiedere agli operatori la presentazione del listino dei prezzi di vendita dei loro prodotti.

4. L'operatore che applichi prezzi non coerenti con gli obiettivi di cui al comma 2 e con le finalità del mercato potrà incorrere nelle sanzioni di cui al successivo art. 21.

Art. 16

Obblighi degli operatori

1. Gli operatori sono tenuti a:

a) mantenere pulito il banco di vendita e curarne l'allestimento, sia per quanto riguarda l'esposizione delle merci, sia per quanto concerne i contenitori e le attrezzature destinati al trasporto o alla conservazione, in modo da valorizzare i prodotti ed assicurare una corretta e trasparente informazione ai consumatori;

b) non occupare spazi diversi o ulteriori rispetto a quelli in concessione;

c) non manomettere il suolo pubblico, salvo specifica autorizzazione;

d) garantire che la merce in vendita sia esposta in contenitori privi di loghi e marchi diversi da quelli della propria azienda, salvo che rientri nella fattispecie di cui all'art. 5 comma 3;

e) dare ampia visibilità ai prodotti insigniti dei marchi di qualità (DOP, IGP, DOC, DOCG e DECO del Comune di Cremona) oltre alle produzioni biologiche e ai marchi aziendali di prodotto e di processo;

f) fare uso di attrezzature e vestiario adeguati e di materiali idonei, con particolare riguardo al rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro.

2. Non sono ammesse operazioni di trasformazione dei prodotti durante il mercato.

3. Prima di iniziare l'attività, ogni operatore dovrà presentare la comunicazione di cui all'art. 4 comma 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228; copia della stessa dovrà essere esposta nel posteggio assegnato.

Art. 17

Pulizia del suolo pubblico

1. Ogni operatore è tenuto ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti, secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Azienda che gestisce il servizio di nettezza urbana.

2. Al termine di ogni mercato, gli operatori dovranno lasciare il proprio posteggio e le zone immediatamente circostanti completamente sgombre e pulite.

3. Al fine di contenere i rifiuti, e tutelare l'ambiente, i sacchetti della spesa distribuiti ai clienti dovranno essere di carta o altro in materiale biodegradabile.

4. Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dal regolamento comunale per i servizi di nettezza urbana, o, in mancanza, quelle generali previste dal presente regolamento per le violazioni delle disposizioni in esso contenute.

Art. 18

Disposizioni igienico-sanitarie

1. L'attività del mercato dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti disposizioni igienico-sanitari, nazionali e comunitarie.

2. All'interno del mercato, sono ammesse eventuali attività di degustazione di prodotti agricoli da parte degli imprenditori, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

3. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002.

Art. 19

Iniziative collaterali di promozione

1. All'interno del mercato agricolo, oltre alla vendita dei prodotti, gli operatori concessionari di posteggio possono organizzare, anche singolarmente, le seguenti iniziative collaterali:

- a) degustazione di prodotti e abbinamenti culinari tipici del territorio, nel rispetto delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie;
- b) presentazione dei prodotti in vendita e/o dell'azienda di produzione, con l'utilizzo di mezzi audiovisivi, purché il livello sonoro non sia tale da recare disturbo al pubblico o agli altri operatori;
- c) predisposizione di schede o pannelli di presentazione dell'azienda e dei prodotti, con indicazione dei periodi di reperibilità e dei relativi prezzi;
- d) attività culturali, didattiche e dimostrative sui prodotti agricoli tradizionali del territorio di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati. Limitatamente a tali occasioni, potrà essere consentita la partecipazione anche di altre categorie di operatori economici (artigiani e commercianti), la cui attività sia legata alle caratteristiche del mercato o dell'iniziativa particolare.

2. Il Comune e gli altri soggetti, pubblici e privati, che operano nel campo, possono organizzare iniziative collaterali nell'ambito del mercato, e al di fuori degli spazi riservati agli espositori, per:

- promuovere i prodotti tipici e quelli a denominazione comunale;
- sostenere l'attività dei trasformatori locali, ovvero di tutte quelle attività artigianali

di trasformazione di materia prima alimentare locale e che promuovono la tipicità della lavorazione (produzione di salumi, prodotti dolciari e della panificazione, prodotti carnei, trasformati vegetali, gastronomia e produzione di pasta fresca).

3. Il programma delle iniziative collaterali è definito dal Comune, sulla base delle proposte ricevute, sentite le Associazioni di categoria interessate.

4. Qualora le iniziative coinvolgano l'intero mercato, la partecipazione degli operatori è obbligatoria.

5. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, e per diffondere la conoscenza del mercato e, quindi, dei prodotti locali, il Comune, anche in collaborazione con le associazioni degli imprenditori agricoli, potrà:

- realizzare iniziative di comunicazione, per pubblicizzare l'attività del Mercato Agricolo;
- realizzare un logo identificativo del Mercato agricolo di Cremona;
- effettuare indagini di customer satisfaction, per rilevare il gradimento dei cittadini e raccoglierne i suggerimenti.

Art. 20

Canoni e tributi

1. Ogni operatore assegnatario di posteggio è tenuto al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, relativo alla superficie concessa e della tassa di smaltimento rifiuti, con le modalità e secondo le tariffe vigenti.

Art. 21

Vigilanza e sanzioni

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 20.11.2007, accerterà il rispetto delle disposizioni normative, nonché di quanto contenuto nel presente regolamento.

2. Per le verifiche sulla provenienza e le caratteristiche dei prodotti, qualora si rendano necessarie specifiche conoscenze, l'Amministrazione comunale potrà avvalersi della collaborazione delle associazioni di categoria del settore agricolo o di esperti della materia, e/o rivolgersi, a seconda dei casi, all'ASL, ai NAS e al Corpo Forestale dello Stato.

3. Il Comune potrà inoltre richiedere agli operatori la documentazione necessaria tra i quali i fascicoli SIARL per verificare la tipologia di prodotto e il volume di produzione.

4. Indipendentemente dall'eventuale azione penale o civile e dalle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti e da quelle di cui al successivo comma 7, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, in ragione della loro gravità e dell'eventuale recidiva, (ovvero di reiterate violazioni, commesse anche in tempi diversi), comportano l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- diffida scritta;
- sospensione della concessione di posteggio, fino a 5 giorni, dopo l'accertamento di tre violazioni nell'arco di sei mesi;

- revoca della concessione di posteggio, nei seguenti casi:
 - a) assenza ingiustificata a 10 mercati nell'arco di un anno,
 - b) quando siano state comminate due sospensioni, nell'arco di un anno
 - c) mancato pagamento di canoni e tributi dovuti.

5. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 4, non si computano, e si considerano quindi giustificate, le assenze documentate di cui all'art. 8 comma 3.

6. La perdita dei requisiti di cui all'art. 6 comporta la decadenza della concessione.

7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, per le quali non disponga la legge, è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di euro 25,00 fino ad un massimo di euro 500,00, con applicazione delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 22

Disposizioni transitorie

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento è confermata per un anno la validità della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi istituiti provvisoriamente nella fase di sperimentazione.

2. Decorso tale periodo, la graduatoria istituita provvisoriamente decade di validità e, per l'assegnazione di eventuali posteggi vacanti, si procederà ai sensi dell'articolo 7.

Art. 23

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della delibera con cui viene adottato.